



I redditi patrimoniali di residenti francesi iscritti al regime di sicurezza sociale svizzero non possono essere assoggettati a contributi sociali diretti a finanziare prestazioni di sicurezza sociale in Francia

I coniugi Raymond Dreyer sono residenti fiscali francesi iscritti al regime di sicurezza sociale svizzero, in quanto il sig. Dreyer ha svolto la sua carriera professionale in Svizzera. Nel 2016 l'amministrazione tributaria francese ha assoggettato i coniugi Dreyer, per i redditi patrimoniali percepiti in Francia nell'anno 2015, a contributi e a prelievi destinati, in particolare, alla Cassa nazionale di solidarietà per l'autonomia (CNA).

Ritenendo che le prestazioni gestite da tale organismo e finanziate dai contributi e dai prelievi in questione costituiscano prestazioni di sicurezza sociale, i coniugi Dreyer hanno contestato dinanzi alla giustizia francese il loro assoggettamento a detti contributi e prelievi, ritenendo di non essere tenuti a contribuire al finanziamento del regime di sicurezza sociale francese, essendo già iscritti al regime di sicurezza sociale svizzero. Infatti, il regolamento dell'Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale¹ dispone che le persone cui esso è applicabile sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, e la Svizzera è considerata al riguardo come uno Stato membro.

Investita della controversia tra i coniugi Dreyer e l'amministrazione tributaria francese, la Corte d'appello amministrativa di Nancy (Francia) ha espresso dubbi sulla natura delle prestazioni finanziate dai contributi e dai prelievi destinati alla CNA. Pertanto, essa chiede alla Corte di giustizia se tali prestazioni, vale a dire l'assegno per l'indipendenza personale (APA) e la prestazione compensativa della disabilità (PCH), possano essere considerate come prestazioni di sicurezza sociale.

Nella sentenza odierna, la Corte ricorda che una prestazione può essere considerata come una prestazione di sicurezza sociale se, da un lato, è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita (prima condizione), e se, dall'altro, si riferisce ad uno dei rischi previsti dal regolamento di cui trattasi (seconda condizione).

La Corte rammenta anche che la presa in considerazione delle risorse del beneficiario ai soli fini del calcolo dell'importo effettivo delle prestazioni sulla base di criteri oggettivi e legalmente definiti non implica una valutazione individuale delle esigenze personali del beneficiario stesso. Ciò avviene, secondo la Corte, nel caso dell'APA e della PCH, dato che la presa in considerazione delle risorse del beneficiario riguarda unicamente le modalità di calcolo di tali prestazioni, le quali devono essere concesse qualora il richiedente soddisfi le condizioni che danno diritto alle prestazioni, indipendentemente dal livello delle sue risorse.

In tale contesto, la Corte precisa che nemmeno la necessità di valutazione, ai fini della concessione dell'APA e della PCH, del grado di perdita di autonomia o di disabilità del richiedente

¹ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1).

implica una valutazione individuale delle esigenze personali di quest'ultimo. Infatti, la valutazione della perdita di autonomia e della disabilità è effettuata da un medico o da un professionista di un'equipe medico-sociale o da un'equipe pluridisciplinare alla luce di tabelle, di elenchi e di repertori di dati predefiniti, vale a dire sulla base di criteri oggettivi e legalmente definiti che, una volta soddisfatti, danno diritto alla prestazione corrispondente.

Infine, la Corte considera che, **poiché dalla sentenza odierna nonché dai rilievi del giudice del rinvio risulta che le due condizioni summenzionate sono soddisfatte e che l'APA e la PCH sono «prestazioni di sicurezza sociale», non occorre verificare se queste due prestazioni siano «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo» ai sensi del regolamento, avendo la Corte già dichiarato che tali due nozioni si escludono reciprocamente.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575